



COMUNE DI MIRANO
Provincia di Venezia
Servizio Segreteria

COPIA

Delibera N. 39

TRIBUTI/edb

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta Pubblica di I[^] convocazione

OGGETTO: *ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013"*

L'anno **duemilatredici** addi **ventisette** del mese di **giugno** alle ore 18.55 nella Sala dell'Auditorium "Madre Teresa di Calcutta" Barchesse di Villa Errera, su convocazione della Presidente del Consiglio avvenuta a mezzo avvisi scritti, debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<i>N</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>	<i>N</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1.	PAVANELLO MARIA ROSA	X		10.	BOLDRIN GIOVANNI	X	
2.	BOVO DORA	X		11.	BABATO GIORGIO	X	
3.	PETROLITO GABRIELE	X		12.	PASQUALETTO MARTINA	X	
4.	BRANDOLINO ERICA	X		13.	MARCHIORI MARCO		X
5.	POLITI TOMMASO	X		14.	MILAN ANTONIO	X	
6.	COLETTI MASSIMO	X		15.	BALLEELLO MARINA		X
7.	ROSTEGHIN FIORENZO	X		16.	DALLA COSTA LUCIO	X	
8.	CONTI LUISA	X		17.	SACCON GIAMPIETRO		X
9.	CIBIN RENATA	X					

Partecipa alla seduta il Signor *LONGO SILVANO*, Segretario Generale del Comune.

La Signora CIBIN RENATA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

La Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Assistono alla seduta gli assessori: Vianello Federico, Salviato Giuseppe, Simeoni Lauro, Tomaello Annamaria e Zara Cristian.

Il Dirigente dell'area I – avv.to Alessandro Scarpa - illustra la proposta all'O.d.G..

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 42 comma 2 e 48 del Decreto Legislativo 267 del 2000 che definiscono gli organi competenti a deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296, il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Qualora l'Ente locale non approvi le tariffe e le aliquote entro i termini prefissati sono prorogate di anno in anno quelle vigenti;

VISTO l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “ disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)”, il quale stabilisce che, per l'anno 2013, è differito al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.L. 08/05/2013, n. 35, convertito con modificazioni nella Legge 06/06/2013, n. 64, che differisce ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio 2013 al 30/09/2013;

DATO ATTO che entro lo stesso termine sopra indicato possono essere approvate le delibere regolamentari e tariffarie concernenti le entrate locali;

VISTO l'art. 1, comma 444 della Legge 228/2012, il quale stabilisce che “per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2” (30 settembre);

VISTE le seguenti disposizioni normative in materia di Imposta Municipale Propria:

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,
- il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;
- l'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;
- l'art. 4 del D.L. 02/03/2012, n. 16;
- l'art 1 comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228
- il D.L. 08/04/2013, n. 35, art.10 comma 4
- il D.L. 21/05/2013, n. 54, artt. 1 e 2

VISTE inoltre:

- la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5/DF del 28/03/2013
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2/DF del 23/05/2013

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:
 - dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 ha disposto che il gettito derivante dall'IMU 2013 e 2014 è interamente di competenza comunale, ad eccezione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% precisando:

- che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono nel rispettivo territorio;
- che i comuni possono aumentare per detti fabbricati D l'aliquota standard dello 0,76% di 0,3 punti percentuali e che il gettito derivante dall'aumento spetta agli stessi;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 1 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54 dispone quanto segue:

1. Nella more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito d'impresa dell'IMU relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'IMU di cui

all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24/07/1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in L 22/12/2011, n. 214 e s.m.

DATO ATTO che beneficiano della sospensione sopra citata anche gli immobili assimilati alle abitazioni principali e relative pertinenze, se esercitata tale facoltà da parte dei Comuni, ai sensi dell'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, come chiarito anche nella circolare 2/DF del 23/05/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e quindi:

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

PRESO ATTO del contenuto dell'art. 2 del D.L. 21/05/2013, n. 54 che così recita "La riforma di cui all'articolo 1 sopra indicato dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di Economia e Finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito Europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31/08/2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente ed il termine di versamento della prima rata dell'IMU degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013";

VISTO l'art.10 comma 4 lettera b) del D.L. 08/04/2013, n.35 che dispone:

" A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3, del D.Lgs 28/09/1998, n. 360. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23 è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti

pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente."

RICHIAMATE le delibere di Consiglio Comunale:

n. 37 del 27/09/2012 avente per oggetto: "Approvazione del Regolamento Comunale dell'Imposta Municipale Propria (IMU)";

n. 38 del 27/09/2012 avente per oggetto "Modifica della delibera del Commissario Straordinario n. 18 del 04/05/2012 "Approvazione aliquote e detrazioni dell'IMU - ANNO 2012" con la quale sono state determinate le effettive aliquote vigenti per l'anno 2012;

DATO ATTO che con il Regolamento IMU il Comune di Mirano ha esercitato la facoltà di cui all'art 13 comma 10 del D.L. 201/2011, assimilando le tipologie di unità immobiliari previste alle abitazioni principali e relative pertinenze;

ATTESO che le aliquote e le detrazioni ai fini IMU deliberate per l'anno 2012 sono quelle di seguito evidenziate

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
<i>A) Abitazioni principali e relative pertinenze</i>	<i>Aumento di 0,13 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita dalla legge dello 0,4% che determina un'aliquota dello 0,53% ossia del 5,3 per mille</i>
<i>B) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993</i>	<i>Aliquota stabilita dalla legge 0,2% ossia del 2 per mille</i>
<i>C) Abitazioni che non sono destinate ad abitazione principale rientranti nella categoria catastale A (abitazioni: sfitte, a disposizione, in locazione, concesse in uso gratuito, ecc....) e relative pertinenze</i>	<i>Aliquota del 0,98% ossia del 9,8 per mille</i>
<i>D) Immobili diversi da quelli descritti con riferimento alle lettere A - B e C</i>	<i>Aumento di 0,24 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita dalla legge dello 0,76 % che determina un'aliquota dell'1% ossia del 10 per mille</i>

Detrazione e maggiorazione per abitazione principale previste nella misura indicata dall'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011:

- detrazione di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
- maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali nonché il finanziamento dei programmi di spesa previsti dal Bilancio tenuto conto dei tagli dei trasferimenti statali e dei limiti imposti nella redazione del bilancio stesso;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2013, le medesime aliquote e detrazioni per l'IMU previste per l'anno 2012;

ACQUISITI I PARERI del responsabile di Servizio, per la regolarità dell'atto sotto l'aspetto tecnico e del ragioniere capo, sotto l'aspetto contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 ed inseriti nella presente deliberazione;

CON VOTI favorevoli n. 12 espressi per alzata di mano dai n. 14 componenti il Consiglio Comunale, presenti, dei quali 2 (Milan Antonio e Pasqualetto Martina) dichiarano di astenersi;

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2013, per le motivazioni esplicitate in premessa, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria determinate per l'anno 2012 come di seguito evidenziato:

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
<i>A) Abitazioni principali e relative pertinenze</i>	<i>Aumento di 0,13 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita dalla legge dello 0,4% che determina un'aliquota dello 0,53% ossia del 5,3 per mille</i>
<i>B) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993</i>	<i>Aliquota stabilita dalla legge 0,2% ossia del 2 per mille</i>
<i>C) Abitazioni che non sono destinate ad abitazione principale rientranti nella categoria catastale A (abitazioni: sfitte, a disposizione, in locazione, concesse in uso gratuito, ecc...) e relative pertinenze</i>	<i>Aliquota del 0,98% ossia del 9,8 per mille</i>
<i>D) Immobili diversi da quelli descritti con riferimento alle lettere A - B e C</i>	<i>Aumento di 0,24 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita dalla legge dello 0,76 % che determina un'aliquota dell'1% ossia del 10 per mille</i>

Detrazione e maggiorazione per abitazione principale previste nella misura indicata dall'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011:

- detrazione di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

- maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

2. **DI DARE ATTO** che le aliquote indicate al punto 1 hanno effetto dall'1 gennaio 2013 come previsto dalla normativa vigente;

3. **DI DARE ATTO** che il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) con l'applicazione delle aliquote sopra indicate, viene stimato per l'anno 2013, in euro **8.129.000,00**;

4. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3, del D.Lgs 28/09/1998, n. 360 (ai sensi dell'art.10 comma 4 lettera b) del D.L. 08/04/2013, n.35) per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

5. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. L.vo n. 267 del 18.8.2000, con voti unanimi favorevoli, accertati separatamente, dai n.14 componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti.

Il Responsabile del Settore TRIBUTI, VALLOTTO MONICA, ha espresso, sulla presente proposta di deliberazione, parere FAVOREVOLE

MIRANO, li 20 giugno 2013

Il Responsabile del Settore AREA 1 - AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA, DOTT. SCARPA ALESSANDRO, ha espresso, sulla presente proposta di deliberazione, parere FAVOREVOLE

MIRANO, li 20 giugno 2013

Il Responsabile del Settore AREA 1 - PARERE CONTABILE, DOTT. SCARPA ALESSANDRO, ha espresso, sulla presente proposta di deliberazione, parere FAVOREVOLE

MIRANO, li 24 giugno 2013

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
F.to CIBIN RENATA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LONGO SILVANO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa oggi all'ALBO PRETORIO per la prescritta PUBBLICAZIONE di GG. 15, a mente dell'art. 124 - 1° comma del D. L.vo 18.8.2000, n. 267, e registrata al reg. Pubbl. N° 1082 .

Lì, 08 luglio 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VALERIA LAZZARINI

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio del Comune come sopra, è divenuta esecutiva il giorno 18/07/2013 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì, 18/07/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr SILVANO LONGO
